

**DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2018**  
**391/2018/R/EEL**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 101/2016/R/EEL, RELATIVO ALLA  
FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MERITO AD ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI LA  
RIU DI TORVISCOSA (UD)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1028<sup>a</sup> del 19 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente opera in regime di proroga, ai sensi della legge 31 maggio 2018, n. 64;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt/52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 64/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 64/2013/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);

- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 101/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2016/R/eel);
- la lettera della Società Edison S.p.A. (di seguito: Edison S.p.A.) in data 10 dicembre 2015 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-2670), prot. Autorità 37728 del 21 dicembre 2015 (di seguito: lettera del 10 dicembre 2015);
- la lettera di Edison S.p.A. in data 28 dicembre 2015 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-2788), prot. Autorità 60 del 4 gennaio 2016 (di seguito: lettera del 28 dicembre 2015);
- la nota della Società consortile Pluriservizi Nordest S.c.r.l. (di seguito: Consorzio PNE) del 22 marzo 2016, prot. Autorità 8924 del 23 marzo 2016 (di seguito: nota 22 marzo 2016);
- la nota della Società Energetic Source S.p.A. (di seguito: Energetic Source) del 29 marzo 2016, prot. Autorità n. 9465 del 30 marzo 2016 (di seguito: nota 29 marzo 2016);
- la nota di Edison S.p.A. del 31 marzo 2016, prot. Autorità 9720 del 31 marzo 2016 (di seguito: nota 31 marzo 2016);
- la nota di Energetic Source del 7 giugno 2016, prot. Autorità 16515 del 9 giugno 2016 (di seguito: nota 7 giugno 2016);
- la nota della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: Direzione Mercati) del 15 giugno 2016, prot. Autorità 17003 del 15 giugno 2016 (di seguito: nota 15 giugno 2016);
- la nota del Consorzio PNE del 2 agosto 2016, prot. Autorità 22432 del 4 agosto 2016 (di seguito: nota 2 agosto 2016);
- la nota di Edison S.p.a. del 5 agosto 2016 (prot. ASEE/RC/PU-1752), prot. Autorità 22715 del 8 agosto 2016 (di seguito: nota 5 agosto 2016);
- la nota dello Studio legale Todarello & Partners del 14 settembre 2016, prot. Autorità 25423 del 15 settembre 2016 in qualità di delegati a rappresentare e difendere Energetic Source nel procedimento istruttorio avviato con la deliberazione 101/2016/R/eel (di seguito: nota 14 settembre 2016);
- la nota di Edison S.p.a. del 28 settembre 2016 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-2082), prot. Autorità 27198 del 30 settembre 2016 (di seguito: nota 28 settembre 2016);
- la nota di Edison S.p.a. del 7 novembre 2016 (prot. FB-PU-2421), prot. Autorità 34757 del 24 novembre 2016 (di seguito: nota 7 novembre 2016);
- la nota di Edison S.p.A. del 24 novembre 2016 (prot. FC-PU-2585), prot. Autorità 35855 del 2 dicembre 2016 (di seguito: nota 24 novembre 2016);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità del 20 gennaio 2017, prot. Autorità 2066 del 20 gennaio 2017 (di seguito: nota 20 gennaio 2017);
- la nota della Società EVIVA S.p.a. (di seguito: EVIVA) del 9 marzo 2017, prot. Autorità 9486 del 10 marzo 2017 (di seguito: nota 9 marzo 2017);
- la nota di Edison S.p.a. del 10 aprile 2017 (prot. PU-847), prot. Autorità 14055 del 10 aprile 2017 (di seguito: nota 10 aprile 2017);
- la nota di EVIVA del 30 maggio 2017, prot. Autorità 19144 del 31 maggio 2017 (di seguito: nota 30 maggio 2017);

- la nota di Edison S.p.a. del 23 giugno 2017 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-1329), prot. Autorità 22528 del 3 luglio 2017 (di seguito: nota 23 giugno 2017);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità del 29 giugno 2017, prot. Autorità 22329 del 29 giugno 2017 (di seguito: nota 29 giugno 2017);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26425 del 4 agosto 2017 (di seguito: nota 4 agosto 2017);
- la nota della Società e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione) del 12 settembre 2017 (prot. E-DIS-0542141), prot. Autorità 29561 del 13 novembre 2017 (di seguito: nota 12 settembre 2017);
- la nota di Edison S.p.A. del 11 dicembre 2017 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-2486), prot. Autorità 40534 del 13 dicembre 2017 (di seguito: nota 11 dicembre 2017);
- la nota della Società Exergia S.p.a. (di seguito: Exergia) del 16 gennaio 2018, prot. Autorità 1375 del 17 gennaio 2018 (di seguito: nota 16 gennaio 2018);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità del 31 gennaio 2018, prot. Autorità 2831 del 31 gennaio 2018 (di seguito: nota 31 gennaio 2018);
- nota di Edison S.p.a. del 6 marzo 2018 (prot. ASEE/TEEL/FB/PU-500), prot. Autorità 8065 del 6 marzo 2018 (di seguito: nota 6 marzo 2018);
- la nota di e-distribuzione del 14 maggio 2018 (prot. E-DIS-0289932), prot. Autorità 16612 del 24 maggio 2018 (di seguito: nota 14 maggio 2018);
- la lettera del 12 giugno 2018, prot. Autorità 18332 del 12 giugno 2018, trasmessa dalla Direzione Mercati dell’Autorità alle Società Edison S.p.A, e - distribuzione, Consorzio PNE, Edison Energia S.p.a. (di seguito: Edison Energia), Exergia, EVIVA e allo Studio legale Todarello & Partners recante la comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 31 del TISDC (di seguito: lettera 12 giugno 2018);
- le comunicazioni di rinuncia ad essere sentite in sede di audizione finale, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del dPR 244/01 inviate da Edison S.p.a., Edison Energia, EVIVA e Consorzio PNE (di seguito: comunicazioni di rinuncia ad essere sentite in sede di audizione finale);
- la nota di EVIVA del 29 giugno 2018, prot. Autorità 20008 del 29 giugno 2018 (di seguito: nota 18 giugno 2018).

**FATTI:**

1. Con l’articolo 33, della legge 99/09, il legislatore ha:
  - definito le condizioni per l’identificazione delle reti interne d’utenza (di seguito: RIU) stabilendo che una rete elettrica è qualificabile come RIU se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
    - a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- b) connette unità di consumo industriali, ovvero unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- attribuito all'Autorità il compito di:
- a) individuare le reti che rientrano tra le RIU e le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti a esse connessi di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
  - b) definire le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica nel caso delle RIU prevedendo che le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione, nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicate ai clienti siano calcolate in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
2. L'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 52/10, ha disposto un primo elenco di RIU (tabella 1 allegata al medesimo provvedimento), in cui, sulla base dei dati dichiarati dal Edison S.p.a., è stata inclusa la rete privata situata nel comune di Torviscosa (UD) e gestita dalla medesima Edison S.p.a. (RIU di Torviscosa).
3. Successivamente, Edison Energia, in qualità di utente del trasporto per gli utenti della RIU di Torviscosa durante il periodo intercorrente dal 1° maggio 2007 al 31 gennaio 2009, ha presentato un reclamo all'Autorità, ai sensi della disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti di e-distribuzione (allora Enel Distribuzione S.p.a.), lamentando il mancato conguaglio dei corrispettivi di trasporto e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicabili all'energia elettrica prelevata in seno alla RIU di Torviscosa.
4. Nel corso del procedimento avviato in seguito al reclamo, è emerso dalla documentazione prodotta dal reclamante che:
- la RIU di Torviscosa è costituita da:
    - a) un'unità di produzione termoelettrica di proprietà del gestore della RIU;
    - b) un'unità di consumo nella titolarità del Consorzio PNE;
  - nella RIU di Torviscosa sono presenti due punti di prelievo:
    - a) punto di prelievo del Consorzio PNE;
    - b) punto di prelievo per i servizi ausiliari dell'unità di produzione;

- nel periodo 1 maggio 2007 - 31 gennaio 2009, Edison Energia risultava fornitore di energia elettrica, sia del Consorzio PNE, sia del gestore Edison S.p.a. limitatamente alla quota di energia imputabile ai consumi afferenti ai servizi ausiliari dell'impianto di produzione;
  - nel periodo contestato, e-distribuzione ha calcolato e fatturato a Edison Energia i corrispettivi di trasporto e le relative addizionali facendo riferimento all'energia elettrica consumata dalle singole utenze.
5. A chiusura del predetto procedimento, con la successiva deliberazione 64/2013/E/eel, l'Autorità, sulla base del quadro fattuale emerso dalla documentazione acquisita, ha:
- verificato che la RIU di Torviscosa rientrava nelle RIU che storicamente sono state gestite in "configurazione aperta", cioè applicando tutte le componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione nonché gli oneri generali di sistema all'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei singoli utenti con la rete privata (come se i predetti utenti fossero utenti della rete pubblica), anziché, come previsto dall'articolo 33 della legge 99/09, all'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione con la rete pubblica;
  - riconosciuto a Edison Energia il diritto ad ottenere un conguaglio dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema corrisposti a e-distribuzione nel periodo 1 maggio 2007 - 31 gennaio 2009 per la RIU di Torviscosa.
6. Nella citata deliberazione, l'Autorità ha, altresì, precisato che il predetto conguaglio avrebbe dovuto essere corrisposto conformemente al criterio di ripartizione dell'energia elettrica e dei relativi costi fra i punti di prelievo stabilito nei successivi provvedimenti attuativi della legge 99/09.
7. L'Autorità con la deliberazione 539/2015/R/eel ha approvato il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC definendo la regolazione degli SDC, di cui le RIU sono un sottoinsieme, e prevedendo, per le RIU che storicamente sono state gestite in "configurazione aperta", che:
- i principi per la quantificazione e il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema versati e non dovuti siano definiti dall'Autorità, nell'ambito di uno specifico procedimento previa specifica istanza presentata dal relativo gestore della RIU, tenendo conto delle specificità delle singole RIU e secondo le modalità di cui al seguente alinea;
  - ai fini dell'avvio del predetto procedimento il gestore della RIU alleggi alla propria istanza l'elenco delle utenze facenti parte della RIU (specificando i relativi periodi temporali di riferimento e le tipologie contrattuali ai sensi del TIT), i relativi codici identificativi rilasciati dall'impresa distributrice concessionaria sul territorio, nonché tutti gli elementi ritenuti utili per la ricostruzione storica delle componenti tariffarie effettivamente applicate, delle eventuali posizioni di morosità pregresse o in essere e delle componenti tariffarie che avrebbero dovuto trovare applicazione ai sensi della legge 99/09.

8. A seguito dell'approvazione del TISDC, Edison S.p.a., in qualità di gestore della RIU di Torviscosa, con lettera del 10 dicembre 2015 ha presentato un'istanza, volta a ottenere la rideterminazione dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema dovuti per la RIU di Torviscosa, facendo rinvio, per ulteriori dettagli, alla documentazione già trasmessa all'Autorità nell'ambito del procedimento volto alla risoluzione del richiamato reclamo. In tale comunicazione, Edison S.p.a. ha, in particolare, precisato che:
  - alla RIU di Torviscosa risulta connesso il solo cliente finale Consorzio PNE;
  - il predetto cliente finale è stato servito dalla società Edison Energia per il periodo 1 maggio 2007 - 31 gennaio 2009; successivamente è stato servito da Exergia e, a seguire, da Energetic Source (ora EVIVA).
9. Con successiva lettera del 28 dicembre 2015 Edison S.p.a. ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
  - la RIU di Torviscosa connette la centrale Edison di Torviscosa e lo stabilimento industriale precedentemente appartenente alla Società Caffaro Industrie S.p.a., ora nella titolarità del Consorzio PNE;
  - Edison S.p.a. è proprietaria e gestisce il tratto di rete compreso tra il punto di connessione alla rete pubblica a 380 kV e il confine dello stabilimento a 20 kV;
  - all'interno dello stabilimento insiste, a sua volta, una rete elettrica alimentata in media tensione a 20 kV, e dotata di una ulteriore alimentazione di emergenza a 132 kV con la rete pubblica, che alimenta una pluralità di utenze non note alla medesima Edison S.p.a. (in termini di numero, tipologia e particelle catastali).
10. Sulla base dei predetti elementi l'Autorità con la deliberazione 101/2016/R/eel ha avviato un procedimento volto a verificare se e in quale misura, anche alla luce dei nuovi elementi fattuali emersi, la rete elettrica di Torviscosa gestita da Edison S.p.a., soddisfa effettivamente i requisiti per l'inclusione nell'elenco delle RIU, e, conseguentemente, a
  - confermare ovvero escludere la predetta rete privata dall'elenco delle RIU, anche mediante l'eventuale individuazione di condizioni da soddisfare, come chiarito in motivazione;
  - determinare, in conseguenza della decisione assunta ai sensi della precedente lettera a), gli eventuali principi per la quantificazione e il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti.
11. Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 101/2016/R/eel, oltre alla documentazione acquisita ed analizzata nell'ambito del procedimento culminato nella decisione di cui alla deliberazione 64/2013/E/eel e alle lettere di Edison S.p.a. del 10 dicembre 2015 e del 28 dicembre 2015 (l'elenco dei predetti documenti è richiamato nella deliberazione 64/2013/E/eel e nella deliberazione 101/2016/R/eel), è stata acquisita la seguente documentazione:
  - la nota 22 marzo 2016 del Consorzio PNE;
  - la nota 29 marzo 2016 di Energetic Source;

- la nota 31 marzo 2016 di Edison S.p.a.;
  - la nota 7 giugno 2016 di Energetic Source;
  - la nota 15 giugno 2016 della Direzione Mercati dell'Autorità;
  - la nota 2 agosto 2016 del Consorzio PNE;
  - la nota 5 agosto 2016 di Edison S.p.a.;
  - la nota 14 settembre 2016 dello Studio legale Todarello & Partners;
  - la nota 28 settembre 2016 di Edison S.p.a.;
  - la nota 7 novembre 2016 di Edison S.p.a.;
  - la nota 24 novembre 2016 di Edison S.p.a.;
  - la nota 20 gennaio 2017 della Direzione Mercati dell'Autorità;
  - la nota 9 marzo 2017 di EVIVA;
  - la nota 10 aprile 2017 di Edison S.p.a.;
  - la nota 30 maggio 2017 di EVIVA;
  - la nota 23 giugno 2017 di Edison S.p.a.;
  - la nota 29 giugno 2017 della Direzione Mercati dell'Autorità;
  - la nota 4 agosto 2017 della Direzione Mercati dell'Autorità;
  - la nota 12 settembre 2017 di e-distribuzione;
  - la nota 11 dicembre 2017 di Edison S.p.a.;
  - la nota 16 gennaio 2018 di Exergia;
  - la nota 31 gennaio 2018 della Direzione Mercati dell'Autorità;
  - la nota 6 marzo 2018 di Edison S.p.a.;
  - la nota 14 maggio 2018 di e-distribuzione;
  - le comunicazioni di rinuncia ad essere sentite in sede di audizione finale di Edison S.p.a., Edison Energia, EVIVA e Consorzio PNE;
  - la nota 29 giugno 2018 di EVIVA.
12. Tenuto conto di quanto comunicato dal Consorzio PNE con la nota del 2 agosto 2016 e da Edison S.p.a. con le note del 5 agosto 2016, del 28 settembre 2016, del 7 novembre 2016, e del 24 novembre 2016, l'Autorità con la deliberazione 788/2016/R/eel ha aggiornato il Registro delle RIU confermando all'interno del predetto registro la presenza della RIU di Torviscosa e pertanto concludendo la parte del procedimento relativa al punto 1., lettera a), della deliberazione 101/2016/R/ee relativa alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 da parte della rete privata di Torviscosa.
13. Con lettera del 12 giugno 2018, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie del presente procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR 244/01. In seguito a questa comunicazione Edison S.p.a., Edison Energia, EVIVA e Consorzio PNE hanno comunicato di rinunciare ad essere sentite in audizione finale ai sensi dell'articolo 16 del dPR 244/01. Al riguardo EVIVA si è riservata di inviare una memoria scritta, poi inviata con la nota 29 giugno 2018, in cui sostanzialmente riconosce la correttezza di quanto comunicato dall'Autorità con le risultanze istruttorie evidenziando che, a suo parere, *“si ritiene corretta la scelta del Regolatore circa gli importi da imputare agli utenti del trasporto, nell'ambito del conguaglio, tra i quali compare il corrispettivo che e-distribuzione ha versato mensilmente a Edison S.p.A. a titolo di remunerazione per il co-uso della rete di*

*Torviscosa nel periodo oggetto del procedimento. [...]Pertanto appare ragionevole condividere la scelta del Regolatore e conseguentemente restituire ad e-distribuzione la somma relativa al suddetto corrispettivo [ndr: il corrispettivo che e-distribuzione ha versato mensilmente a Edison S.p.A. a titolo di remunerazione per il co-uso della rete di Torviscosa] con rinuncia, tuttavia, da parte di Edison S.p.A. a qualsiasi pretesa in tal senso”.*

## VALUTAZIONI

14. Dall’analisi della documentazione acquisita nel corso del procedimento sono emerse diverse informazioni in merito alla configurazione fisica della RIU, ai soggetti che in essa operavano, ai rapporti esistenti tra i diversi attori in gioco e alle attività che ciascuno di essi svolgeva.
- A. Descrizione della struttura della rete interna di utenza di Torviscosa**
15. Il Sito industriale di Torviscosa nasce nel 1937 ad opera della SNIA Viscosa ed è caratterizzato da un’area ben perimetrata ed efficacemente recintata: originariamente presentava al suo interno una centrale elettrica a carbone di proprietà del gruppo SNIA (con la controllata Caffaro) che forniva energia elettrica e vapore agli impianti industriali presenti nel sito. Nel 2001 si insedia nel sito industriale la Spin S.r.l. (società del Gruppo Bracco) e contestualmente, le tre società presenti nel sito (Caffaro S.p.A, Spin S.r.l. e Caffaro Energia S.r.l.) danno vita alla società consortile Pluriservizi Nordest S.c.r.l. (Consorzio PNE).
16. La struttura del sito industriale subisce una modifica rilevante nel 2007 con l’entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato di Edison S.p.a. di potenza nominale pari a 788 MW, identificata col codice CENSIMP IM\_S06TVRC (data di entrata in esercizio: 30 aprile 2007) che sorge su terreni adiacenti ed esterni al sito originario e che sostituisce la dismessa centrale a carbone di SNIA. Da tale data la struttura della rete interna del sito acquisisce la conformazione attuale con una connessione alla rete pubblica di Terna a 380 kV tramite l’impianto di utenza della centrale di produzione di Edison S.p.a. e un elettrodotto a 20 kV che connette la centrale di produzione alla cabina in MT dello stabilimento ex SNIA; dalla sbarra a 20 kV di proprietà Edison presente nella predetta cabina partono gli impianti di utenza dei singoli clienti finali presenti nello stabilimento. Lo stabilimento presentava inoltre un’alimentazione di emergenza a 132 kV con la rete pubblica di e-distribuzione presso la stazione di Meduna (connessione ad oggi non più in servizio e con assenza di energia prelevata già dal gennaio 2015). La centrale di produzione di Torviscosa fornisce al sito oltre all’energia elettrica prodotta anche il vapore cogenerato.
- B. Il periodo temporale oggetto del presente procedimento**
17. Alla luce delle diverse richieste avanzate da Edison Energia prima (reclamo presentato il 21 febbraio 2011) e dal gestore della RIU Edison S.p.a. poi (lettera del 10 dicembre 2015), il periodo temporale per il quale gli aventi titolo hanno richiesto il riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione,

nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti decorre dal 1 maggio 2007.

18. In relazione alla predetta richiesta è opportuno evidenziare che:
- ai sensi dell'articolo 31 del TISDC il periodo temporale oggetto di riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti decorre dal 15 agosto 2009;
  - in questo caso specifico, già con la delibera 64/2013/E/eel, l'Autorità, aveva riconosciuto il diritto di Edison Energia ad ottenere un conguaglio dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione nonché dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema corrisposti a e-distribuzione già a partire dall'1 maggio 2007 (più precisamente nel periodo 1 maggio 2007 - 31 gennaio 2009 oggetto di reclamo) per la RIU di Torviscosa, rinviando la corresponsione del dovuto alla conclusione del processo di attuazione della legge 99/09.
19. Pertanto dal combinato disposto di quanto previsto con la deliberazione 64/2013/E/eel e dell'articolo 31 del TISDC deriva che il periodo temporale oggetto di valutazione ai fini della quantificazione e del riconoscimento delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema versati e non dovuti è il periodo 1 maggio 2007 - 31 dicembre 2017.
- C. I rapporti tra i diversi attori della RIU e le modalità con le quali sono stati erogati i servizi di trasporto e di vendita di energia elettrica nella RIU**
20. Storicamente le società operanti in qualità di clienti finali (clienti che acquistano energia elettrica esclusivamente per uso proprio) all'interno dello stabilimento industriale di Torviscosa hanno delegato al Consorzio PNE, di cui erano soci, lo svolgimento delle attività inerenti l'approvvigionamento di energia elettrica. Il Consorzio PNE però, anziché operare in qualità di cliente grossista nel mercato elettrico, si è erroneamente qualificato come cliente finale sostituendosi ai consorziati che, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 99/09 erano gli unici a potersi dichiarare clienti finali.
21. In particolare il Consorzio PNE ha evidenziato che nel periodo 1 maggio 2007 - 31 dicembre 2017 i clienti finali che si sono susseguiti all'interno dello stabilimento industriale ex SNIA e i cui prelievi di energia elettrica sono stati aggregati nel prelievo associato al POD IT001E00046647 sono stati i seguenti:
- anno 2007: SPIN S.p.a., Caffaro Chimica S.r.l. (maggio-dicembre), Caffaro S.r.l. (febbraio-ottobre);
  - anno 2008: SPIN S.p.a. e Caffaro Chimica S.r.l.;
  - anno 2009: SPIN S.p.a. e Caffaro Chimica S.r.l.;
  - anno 2010: SPIN S.p.a. e Caffaro Chimica S.r.l.;
  - anno 2011: SPIN S.p.a. e Caffaro Chimica S.r.l. (gennaio-febbraio) e Caffaro Industrie S.p.A. (marzo-dicembre);
  - anno 2012: SPIN S.p.A. e Caffaro Industrie S.p.a.;
  - anno 2013: SPIN S.p.A. e Caffaro Industrie S.p.a.;

- anno 2014: SPIN S.p.A. e Caffaro Industrie S.p.a.;
  - anno 2015: SPIN S.p.A. e Caffaro Industrie S.p.a.;
  - anno 2016: SPIN S.p.A. e Caffaro Industrie S.p.a.;
  - anno 2017: SPIN S.p.A., Caffaro Industrie S.p.a. e Halo Industry S.p.a. (luglio-dicembre).
22. Ne è conseguito che il sistema elettrico ha identificato come clienti finali presenti nella RIU:
- la società Edison S.p.a. a cui è stato intestato il **POD IT001E32112351** relativo alla fornitura di energia elettrica per l'alimentazione dei servizi ausiliari della centrale di produzione Edison Torviscosa e
  - il Consorzio PNE cui è stato assegnato dall'impresa distributrice competente per territorio (e-distribuzione) il codice **POD IT001E00046647**. Da approfondimenti è emerso che il predetto POD solo a partire dal 13 settembre 2012 è intestato al Consorzio PNE, mentre in precedenza era intestato a Caffaro Chimica S.r.l.. Al predetto POD risulta inoltre associato anche il punto di connessione di emergenza a 132 kV della stazione di Meduna; pertanto l'energia elettrica fatturata in relazione alla fornitura ad esso associata è ottenuta come somma tra i dati di misura dell'energia elettrica prelevata dalla RIU (i predetti dati sono rilevati e certificati da Edison S.p.a. tramite due distinti misuratori installati da Edison S.p.a. in prossimità della sbarra a 20 kV e da essa gestiti) e i dati di misura relativi all'energia elettrica prelevata dalla stazione elettrica di Meduna, dati misurati dal Consorzio PNE tramite proprie apparecchiature di misura e da esso comunicate a e-distribuzione.
23. Nel periodo 1 maggio 2007 - 31 dicembre 2017 il **POD IT001E32112351** è sempre stato inserito nel contratto di trasporto e di dispacciamento di Edison Energia. Inoltre in relazione al predetto POD dalla documentazione acquisita emerge che sono state applicate le agevolazioni relative ai punti di prelievo relativi ai soli servizi ausiliari di centrale solo a partire dal 1 gennaio 2008 data di presentazione da parte del cliente finale della perizia asseverata.
24. Nel periodo 1 maggio 2007 - 31 dicembre 2017 il **POD IT001E00046647** è stato inserito nel contratto di trasporto e di dispacciamento di diversi utenti, in particolare:
- Edison Energia per il periodo 1 maggio 2007 - 31 gennaio 2009;
  - Exergia per il periodo 1 febbraio 2009 - 31 dicembre 2013;
  - Energetic Source ora EVIVA per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017.
25. Ai diversi utenti del trasporto sono state fatturate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione (TRAS e DIS), le componenti tariffarie relative all'erogazione del servizio di misura (MIS), nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, sull'energia elettrica in prelievo complessivamente attribuita al POD IT001E00046647.
26. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento è emerso, inoltre, che:

- l'utilizzo, da parte di e-distribuzione, delle infrastrutture di rete Edison per l'erogazione del servizio di trasporto era regolato sulla base di un contratto di couso sottoscritto tra le parti;
  - il punto di connessione individuato dal POD IT001E00046647 (relativo alla fornitura del Consorzio PNE) era stato inserito, in accordo tra le parti, nel predetto contratto di couso e che pertanto e-distribuzione ha riconosciuto ad Edison per l'utilizzo delle sue infrastrutture private:
    - a) il 50% delle componenti tariffarie CDF e MIS e la componente CDE, per il periodo 2007-2011;
    - b) il 50% delle componenti DIS e MIS del TIT, aggiornate per anno di competenza, per il periodo 2012-2017;specificando che la quantificazione al 50% deriva dal fatto che il punto è alimentato sia da linee Enel che da linee di proprietà del gruppo Edison.
27. Edison S.p.a. ha messo, inoltre, a disposizione dell'Autorità, di e-distribuzione, del Consorzio PNE, di Edison Energia, dei relativi utenti del trasporto e dei clienti finali connessi alla RIU:
- il dato mensile relativo all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica nel punto di interconnessione della RIU con la RTN (rilevato dalle apparecchiature di misura installate in loco dalla medesima Edison S.p.a. e da essa comunicato a e-distribuzione), nonché la ripartizione di tale energia elettrica tra quella relativa ai consumi dei servizi ausiliari della centrale di Torviscosa (individuata tramite gli algoritmi di misura definiti nell'allegato 5 al contratto di dispacciamento della centrale e storicamente associati da e-distribuzione al POD IT001E32112351) e, per differenza, quella relativa alla quota di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e consumata dai clienti finali facenti parte del Consorzio PNE;
  - il dato di energia elettrica complessivamente prelevato dal Consorzio PNE inteso come somma dei prelievi dal POD IT001E00046647 e dalla connessione di emergenza a 132 kV nella stazione di Meduna;
  - la ripartizione del prelievo di cui al precedente alinea tra i diversi clienti presenti all'interno del Consorzio PNE;
  - il totale mensile dei corrispettivi di trasporto corrisposti da e-distribuzione per il co-uso della rete privata per l'erogazione del servizio di distribuzione e misura in relazione ai due POD attivi sulla predetta rete.
28. In relazione al periodo oggetto di analisi, per ciascun POD attivo all'interno della RIU di Torviscosa e per ciascun utente del trasporto ad esso associato, e-distribuzione ha messo a disposizione dell'Autorità, di Edison S.p.a., del Consorzio PNE, di Edison Energia, dei relativi utenti del trasporto:
- il dato mensile dell'energia elettrica su cui sono state fatturate le componenti tariffarie di trasmissione (TRAS), di distribuzione (DIS), di misura (MIS) e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sulla base dei dati di misura trasmessi da Edison S.p.a.;
  - l'importo complessivo fatturato mensilmente all'utente del trasporto;

- il dettaglio degli importi in termini di componenti tariffarie di trasmissione (TRAS), di distribuzione (DIS), di misura (MIS) e di componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, nonché la quota dei predetti importi non ancora pagati dall'utente del trasporto;
  - i totali annui degli importi erogati a Edison S.p.a. in virtù dell'applicazione del contratto di couso al POD del Consorzio PNE.
29. Dal quadro fattuale descritto emerge che e-distribuzione ha applicato le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema ai punti di connessione interni alla RIU identificati dai POD IT001E00046647 e IT001E32112351 in relazione all'energia elettrica effettivamente prelevata su questi punti, trattando i due punti e i relativi clienti finali (Consorzio PNE e Edison S.p.a.) alla stregua di clienti della rete pubblica. In realtà le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione (TRAS e DIS), nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (A e UC) dovevano essere applicate esclusivamente al punto di interconnessione tra la rete pubblica e la RIU, sulla base delle caratteristiche e dell'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete pubblica (tramite il predetto punto di interconnessione e tramite la connessione di emergenza).

**RITENUTO CHE:**

- e-distribuzione, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del TISDC, debba:
  - determinare l'ammontare mensile delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagate e non dovute nel periodo 1 maggio 2007 – 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare) secondo i principi di cui ai successivi ritenuti, individuando la quota spettante a ciascuno degli utenti del trasporto che ha operato nella RIU nel predetto periodo;
  - effettuare i conguagli direttamente agli utenti del trasporto di cui al precedente alinea in relazione alla relativa quota spettante, trattenendo eventuali importi non pagati in relazione ai punti di connessione oggetto del presente provvedimento;
  - recuperare, per la parte non già recuperata per effetto dei meccanismi di regolazione tariffaria, l'ammontare conguagliato agli utenti del trasporto trattenendo una quota equivalente del gettito derivante dalla riscossione di ciascuna delle corrispondenti componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e del gettito derivante dalla riscossione della componente UC<sub>3</sub> in relazione alla quota di conguaglio corrispondente alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione;
  - comunicare all'Autorità e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) il valore della quota di rimborso spettante a ciascun utente del

- trasporto interessato dal presente provvedimento distinguendo tra le diverse componenti tariffarie;
- al fine di determinare l'ammontare mensile delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagate e non dovute nel periodo 1 maggio 2007 – 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare) sia necessario:
    - a) determinare, dapprima, l'importo delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione (TRAS e DIS), nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (A e UC) che effettivamente e-distribuzione avrebbe dovuto fatturare mensilmente alla RIU durante il predetto periodo;
    - b) sommare all'importo di cui alla lettera a) il corrispettivo che mensilmente e-distribuzione ha versato a Edison S.p.a. a titolo di remunerazione per il couso della rete di Torviscosa e ripartire il risultato della predetta sommatoria sugli utenti del trasporto che nel mese hanno operato nella RIU;
    - c) sottrarre all'importo mensile ottenuto in applicazione di quanto indicato alle lettere a) e b) l'ammontare relativo alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema relativo al medesimo periodo già pagato dagli utenti del trasporto, determinando così l'ammontare delle diverse componenti che deve essere conguagliato (ammontare mensile da conguagliare);
  - l'importo di cui alla lettera a) del precedente ritenuto si debba calcolare applicando:
    - al punto di connessione della RIU alla RTN le parti fisse nonché quelle per unità di potenza impegnata delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
    - all'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete pubblica (pari alla somma tra l'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione principale a 380 kV e l'energia elettrica prelevata dal punto di connessione di emergenza a 132 kV) le parti variabili delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, includendo in tale calcolo, quindi, anche l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale;
  - per il periodo 1 maggio 2007 - 31 dicembre 2007 l'ammontare mensile da conguagliare debba essere corrisposto ad Edison Energia in quanto unico utente operante nella RIU. In questo caso la ripartizione del conguaglio fra i due punti di prelievo identificati dai POD IT001E00046647 e IT001E32112351 deve essere effettuata secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 21 del TISDC;
  - per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 gennaio 2009 l'ammontare mensile da conguagliare debba essere corrisposto ad Edison Energia in quanto utente del trasporto del POD IT001E00046647. Ciò in quanto il POD IT001E32112351 ha beneficiato delle esenzioni previste dal TIT in relazione ai punti di prelievo relativi all'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale;

- per il periodo 1 febbraio 2009 - 31 dicembre 2013 l'ammontare mensile da conguagliare debba essere corrisposto interamente ad Exergia in quanto utente del trasporto del POD IT001E00046647. Ciò in quanto il POD IT001E32112351 ha beneficiato delle esenzioni previste dal TIT in relazione ai punti di prelievo relativi all'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale;
- per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017 l'ammontare mensile da conguagliare debba essere corrisposto interamente ad Energetic Source, ora EVIVA, per le medesime ragioni di cui al precedente alinea

### **DELIBERA**

1. e-distribuzione dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del TISDC e, a tal fine:
  - determina l'ammontare mensile delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagate e non dovute nel periodo 1 maggio 2007 – 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare) secondo i principi indicati nei successivi punti 2., e 3. , individuando la quota spettante a ciascuno degli utenti del trasporto che ha operato nella RIU nel predetto periodo, secondo quanto previsto dai punti 4., 5., 6. e 7.;
  - effettua i conguagli, entro il 14 settembre 2018, direttamente agli utenti del trasporto di cui al precedente alinea in relazione alla relativa quota spettante, trattenendo eventuali importi non pagati in relazione ai punti di connessione oggetto del presente provvedimento;
  - recupera, per la parte non già recuperata per effetto dei meccanismi di regolazione tariffaria, l'ammontare conguagliato agli utenti del trasporto trattenendo una quota equivalente del gettito derivante dalla riscossione di ciascuna delle corrispondenti componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e del gettito derivante dalla riscossione della componente UC<sub>3</sub> in relazione alla quota di conguaglio corrispondente alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione;
  - comunica all'Autorità e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), entro il 12 ottobre 2018, il valore della quota di rimborso spettante a ciascun utente del trasporto interessato dal presente provvedimento distinguendo tra le diverse componenti tariffarie;
2. al fine di determinare l'ammontare mensile delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema pagate e non dovute nel periodo 1 maggio 2007 – 31 dicembre 2017 (ammontare mensile da conguagliare) e-distribuzione:
  - a) determina, dapprima, l'importo delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione (TRAS e DIS), nonché delle componenti tariffarie a copertura

- degli oneri generali di sistema (A e UC) che effettivamente avrebbe dovuto fatturare mensilmente alla RIU durante il predetto periodo;
- b) somma all'importo di cui alla lettera a) il corrispettivo che mensilmente ha versato a Edison S.p.a. a titolo di remunerazione per il corso della rete di Torviscosa e ripartire il risultato della predetta sommatoria sugli utenti del trasporto che nel mese hanno operato nella RIU;
  - c) sottrae all'importo mensile ottenuto in applicazione di quanto indicato alle lettere a) e b) l'ammontare relativo alle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema relativo al medesimo periodo già pagato dagli utenti del trasporto, determinando così l'ammontare delle diverse componenti che deve essere conguagliato (ammontare mensile da conguagliare);
3. l'importo di cui al punto 2, lettera a), è calcolato applicando:
    - al punto di connessione della RIU alla RTN, le parti fisse nonché quelle per unità di potenza impegnata delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
    - all'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete pubblica (pari alla somma tra l'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione principale a 380 kV e l'energia elettrica prelevata dal punto di connessione di emergenza a 132 kV), le parti variabili delle componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, includendo in tale calcolo, quindi, anche l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale;
  4. per il periodo 1 maggio 2007 - 31 dicembre 2007 l'ammontare mensile da conguagliare di cui al punto 2., lettera c), è corrisposto ad Edison Energia in quanto unico utente operante nella RIU. In questo caso la ripartizione del conguaglio fra i due punti di prelievo identificati dai POD IT001E00046647 e IT001E32112351 deve essere effettuata secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 21 del TISDC;
  5. per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 gennaio 2009 l'ammontare mensile da conguagliare di cui al punto 2., lettera c), è corrisposto ad Edison Energia in quanto utente del trasporto del POD IT001E00046647. Ciò in quanto il POD IT001E32112351 ha beneficiato delle esenzioni previste dal TIT in relazione ai punti di prelievo relativi all'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale;
  6. per il periodo 1 febbraio 2009 - 31 dicembre 2013 l'ammontare mensile da conguagliare di cui al punto 2., lettera c), è corrisposto interamente ad Exergia in quanto utente del trasporto del POD IT001E00046647. Ciò in quanto il POD IT001E32112351 ha beneficiato delle esenzioni previste dal TIT in relazione ai punti di prelievo relativi all'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale;
  7. per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017 l'ammontare mensile da conguagliare di cui al punto 2., lettera c), è corrisposto interamente ad Energetic Source, ora EVIVA, per le medesime ragioni di cui al punto 6;

8. il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, alle società e-distribuzione S.p.a., Edison S.p.a., Exergia S.p.a., EVIVA S.p.a. e alla società consortile Pluriservizi Nordest S.c.r.l.;
9. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*